REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE

In vigore da Novembre 2023

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12 – 16128 Genova – Italia
Tel. +39 01053851 – Fax: +39 0105351132
www.rina.org,

INDICE

CAPITOLO 1 – GENERALITA' 4

1.1 SCOPO 4
1.2 APPLICABILITA' 5
1.3 INTERVENTO DEGLI ENTI DI ACCREDITAMENTO 5
1.4 INTERVENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PROPRIETARIE DEGLI STANDARD 5
1.5 DEFINIZIONI 6

CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO 7

2.1 RICHIESTA 7
2.2 CONTRATTO 8

CAPITOLO 3 - SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEL TEAM 9

CAPITOLO 4 – TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE 9

4.1 CERTIFICAZIONE INIZIALE 9
4.1.1 GENERALITA' 9
4.1.2 ESAME DOCUMENTALE 9
4.1.3 ATTIVITA' DI AUDIT 10
4.1.4 RAPPORTO DI AUDIT 12
4.1.5 GESTIONE DEI RILIEVI 12
4.1.6 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE 13
4.2 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 14
4.2.1 GENERALITÀ 14
4.2.2 AUDIT DI MANTENIMENTO 14
4.2.3 - CONFORMITÀ DEL SISTEMA 14
4.2.4 - ESECUZIONE DELLE PROVE 15
4.2.5 RAPPORTO DI AUDIT 15
4.2.6 GESTIONE DEI RILIEVI 15
4.3 - RICERTIFICAZIONE 15
4.3.1 GENERALITÀ 15
4.3.2 AUDIT DI RICERTIFICAZIONE 16
4.3.3 RAPPORTO DI AUDIT 16
4.3.4 GESTIONE DEI RILIEVI 16
4.3.5 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE 17
4.4 AUDIT NON ANNUNCIATI 18
4.5 AUDIT IN REMOTO 19
4.6 AUDIT SUPPLEMENTARI 19

CAPITOLO 5 INFORMAZIONE STRAORDINARIA DA PARTE DELL'AZIENDA CERTIFICATA 20

CAPITOLO 6 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 20

CAPITOLO 7 – GESTIONE DEI CERTIFICATI 21

7.1 RILASCIO DEL CERTIFICATO 21
7.2 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE 22
7.2.1 MODIFICHE AI PRODOTTI 22
7.2.2 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO 22
7.3 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI 23
7.4 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE 23
7.5 RIPRISTINO DELLA CERTIFICAZIONE 24

7.6 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 24
7.7 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE 25
7.8 APPELLI E PROCEDURA DI RECLAMO 25

CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 26

CAPITOLO 1 – GENERALITA'

1.1 SCOPO

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da RINA per la certificazione di prodotti agroalimentari o prodotti da imballaggio per uso alimentare e non (laddove e per quanto applicabile). Sono altresì definite le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché l'eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.

Ad oggi, RINA offre:

1. **Certificazione in accordo agli Standard BRCGS** (Brand Reputation Compliance Global Standard) in edizione corrente:
    - BRC GS Food (Global Standard for Food Safety),
    - BRC GS Packaging Materials (Global Standard for Packaging and packaging materials),
    - BRC GS GFCP (GLUTEN FREE CERTIFICATION PROGRAM),
    - BRC GS PBGS (PLANT BASED GLOBAL STANDARD),
    - BRC GS Consumer Products,
    - BRC GS Agents and Brokers,
    - BRC GS Storage and Distribution,
    - BRC GS START Food,
    - BRC GS ETRS;
2. **Certificazione in accordo agli Standard IFS** (International Featured Standard) in edizione corrente:
    - IFS Food,
    - IFS Broker,
    - IFS Logistic,
    - IFS Wholesale/ Cash&Carry (e documenti correlati),
    - IFS Global Markets Food;
3. **Certificazione in accordo agli Standard GlobalG.A.P.** (Global Standard for Good Agricultural Practise) (e documenti correlati), in edizione corrente;
4. **Certificazione della Rintracciabilità Aziendale e/o nelle Filiere Agroalimentari secondo la Norma ISO22005, in edizione corrente**;
5. **Certificazione della Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare con requisiti di prodotto (Filiera Controllata)**;
6. **Certificazione volontaria di prodotto con caratteristica/requisito non OGM** (per i prodotti specificati nel documento RT-11 di Accredia, nella revisione in uso);
7. **Certificazione volontaria di prodotto, in accordo a Documenti Tecnici specifici (DT)**, verificati ed approvati da RINA e redatti dal Richiedente secondo le Linee Guida per la Stesura del Documento Tecnico;
8. **Certificazione volontaria di prodotto agroalimentare secondo altri documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento** eventualmente definiti da apposite Guide per la Certificazione RINA.
9. **Certificazione dei Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) – secondo la norma UNI EN 16636, in edizione corrente.**

L'elenco degli schemi per il quale RINA è accreditato è disponibile sul sito web www.rina.org.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per l'attività certificativa RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

1.2 APPLICABILITA'

Le attività di RINA contemplate nel presente Regolamento si applicano a prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare, destinati a vari settori merceologici e/o al consumo, nonché ad alcuni servizi facenti parte della filiera (Vedi IFS Logistic, IFS Broker e BRCGS Agents and Brokers e BRCGS Storage and Distribution).

Uniche eccezioni sono:

- lo Standard Internazionale BRCGS Packaging Materials che si applica alla produzione di imballaggi e materiali da imballaggio utilizzati nelle operazioni di confezionamento e riempimento di alimenti e bevande, per i cosmetici, gli articoli per l'igiene personale ed altri prodotti e materiali di consumo;
- lo Standard BRCGS GFCP che oltre alle categorie alimentari si applica anche a prodotti cosmetici, prodotti farmaceutici e prodotti naturali collegati alla salute, integratori alimentari e prodotti di materiale di imballaggio per alimenti; e
- lo Standard BRCGS Cosumer Products che si applica a una vasta gamma di prodotti acquistabili dal consumatore finale.
- Lo standard BRCGS ETRS si applica a tutte le tipologie di aziende dell'ambito food e non ad esclusione di quelle in campo marittimo.

La certificazione rilasciata da RINA è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione, dove per Organizzazione si intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa.

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, RINA non fornisce alle Organizzazioni servizi di consulenza.

1.3 INTERVENTO DEGLI ENTI DI ACCREDITAMENTO

L'Organismo garante delle certificazioni emesse da RINA (Organismo di Accreditamento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili, per le certificazioni oggetto di accreditamento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra RINA e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, la validità del certificato è sospesa.

1.4 INTERVENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PROPRIETARIE DEGLI STANDARD

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 SCOPO

numeri 1), 2), 3), l'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard, in accordo ai requisiti contrattuali stipulati[1] può:

a) richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili e/o in caso di reclami/contestazioni, per le certificazioni oggetto di riconoscimento. La partecipazione di tali osservatori e/o auditor è previamente concordata tra RINA e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, la validità del certificato è sospesa.

b) effettuare direttamente (attraverso propri auditor qualificati) audit, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili e/o in caso di reclami/contestazioni, per le certificazioni oggetto di riconoscimento. La pianificazione di tali audit avviene con un preavviso all'Organizzazione certificata di massimo quarantotto (48) ore (stesso preavviso dato a RINA), salvo nel caso di audit non annunciati.

1 reperibili rispettivamente sui siti web: www.brcglobalstandards.com e www.ifs-certification.com e www.globalgap.org

L'audit svolto da auditor indipendenti nominati dall'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard potrà avvenire anche in assenza di rappresentanti di RINA ovvero senza che RINA ne sia informata. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta attività e/o l'esito della valutazione sia negativo, il relativo certificato sarà revocato.

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici nominati dall'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi del/i sito/i di produzione del/i prodotto/i oggetto della certificazione. Lo stato della certificazione può essere influenzato nel caso in cui l'accesso a qualsiasi parte del sito o processo o le richieste a questi punti sopra specificati siano irragionevolmente rifiutate.

Inoltre, l'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard si riserva il diritto di contattare direttamente il sito in relazione al suo stato di certificazione o per un feedback sulle prestazioni del RINA o un'indagine su problemi segnalati.

L'accordo formale da parte del cliente della durata dell'audit delle Organizzazioni proprietarie degli Standard, le date dell'audit, il revisore assegnato e i costi dell'audit devono pervenire direttamente all'ufficio di certificazione.

Infine, le Organizzazioni certificate autorizzano RINA a condividere informazioni relative ai dati dell'Organizzazione, della certificazione e del processo di audit con le Organizzazioni proprietarie degli Standard, con GFSI (Global Food Safety Initiative) e con le autorità competenti se richiesto.

1.5 DEFINIZIONI

Certificazione di un prodotto: atto mediante il quale un Ente terzo indipendente dichiara (con l'emissione di un Certificato di Conformità) che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi e/o specifiche tecniche.

Certificato di Conformità: attestazione emessa da un Ente terzo indipendente, la quale dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi e/o specifiche tecniche.

Dichiarazione di conformità: è la dichiarazione che l'Organizzazione emette sotto la sua esclusiva responsabilità, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, che attesta che un determinato prodotto è conforme ad uno specifico documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento precisato nel Certificato di Conformità.

Documento normativo: documento che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: regola, norma tecnica, legge dello Stato, circolare Ministeriale, codice di buona pratica, etc.

Documento Tecnico: Costituisce il riferimento normativo volontario (disciplinare tecnico volontario) elaborato con il consenso di tutte le parti interessate e su procedimenti adeguati alle caratteristiche dell'oggetto della certificazione e alle aspettative del mercato. Sono elaborati, di norma, da Enti competenti e sottoposti per l'approvazione all'Organismo di Certificazione che li valuta, di concerto con le parti interessate.

Filiera agroalimentare: Insieme definito delle Organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.

Non conformità critica: Deviazione di importanza critica rispetto agli Standard di sicurezza e ai requisiti legali.

KO (Knock out): Requisiti specifici per gli Standard IFS (escluso il Global Market) per cui se totalmente disattesi, possono compromettere l'ottenimento della certificazione.

Non conformità maggiore:

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento,

- la mancata conformità dei risultati delle prove/accertamenti ai criteri stabiliti dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento,
- una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti,
- una situazione tale da provocare una grave deficienza del Sistema di Gestione applicabile, o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del processo o del prodotto/servizio,
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.

Non conformità minore:

- una situazione che potrebbe provocare la diminuzione della capacità di consegna di un prodotto conforme,
- una situazione tale da provocare una deficienza non grave del Sistema di Gestione applicabile,
- una situazione tale da provocare una deficienza non grave che non riduca comunque la capacità di assicurare il controllo del processo e/o del prodotto.

Deviazione:

Non conformità a un requisito che non ha un impatto immediato sulla sicurezza alimentare dei prodotti e dei processi (termine utilizzato da IFS).

OGM: Organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale.

Organizzazione: società, operatore, ditta, impresa, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione.

Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard: società titolare dello Standard applicabile e firmataria del contratto con RINA per l'erogazione del servizio di certificazione (BRCGS: Brand Reputation Compliance Global Standard), IFS: IFS Management GmbH e GLOBALGAP: FoodPLUS GmbH)

Prodotto agroalimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Non sono compresi i mangimi, gli animali vivi (a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano), i vegetali prima della raccolta, i medicinali ed i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui e contaminanti.

Richiedente: è l'Organizzazione che richiede a RINA il rilascio del Certificato di Conformità.

RINA: società RINA Services S.p.A

Rintracciabilità di filiera: Capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).

Specifica Tecnica: documento volontario che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: specifica redatta dal produttore che descrive le caratteristiche del suo prodotto, disciplinare redatto da un consorzio o da una cooperativa di produttori, ecc.

Per ogni altro termine usato nel presente Regolamento, si applicano le definizioni delle Norme ISO 9000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e delle Norme specifiche applicabili, nelle edizioni correnti.

CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO

2.1 RICHIESTA

Le Organizzazioni che desiderino ottenere il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare per uno o più determinati prodotti/siti, devono fornire a RINA i dati essenziali della loro

Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti disponibile sul sito www.rina.org, sulla base dei quali viene formulata da RINA un'offerta economica.

In particolare, l'Organizzazione deve comunicare a RINA:

- descrizione del/i prodotto/i o dei servizi oggetto di certificazione, evidenziando eventuali esclusioni di linee e/o produzioni specifiche, indicandone chiaramente i motivi; estensione del sito produttivo, numero e tipologia di linee produttive, numero di dipendenti, numero e tipo degli studi HACCP ed ogni altra informazione eventualmente richiesta negli Standard applicabili (per quanto e laddove di pertinenza: es. per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 SCOPO numeri 1) 2) e 3);
- informazioni concernenti tutti i processi affidati all'esterno utilizzati dall'Organizzazione che influenzano la conformità ai requisiti;
- numero di siti oggetto della certificazione e le relative attività svolte;
- estensione, profondità ed obiettivi del sistema di rintracciabilità, nel caso di certificazioni di filiera, evidenziando numero, tipologia e localizzazione geografica degli eventuali siti delle altre Organizzazioni coinvolte.

Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente l'applicazione di alcuni requisiti del documento normativo e/o la specifica tecnica di riferimento e di predisporre un'offerta economica adeguata.

Durante l'audit iniziale o di ricertificazione, sarà verificata la correttezza delle informazioni fornite dall'Organizzazione tramite questionario informativo.

In caso di differenze tra i dati inizialmente forniti e i dati omologhi verificati in campo durante l'audit dal gruppo di verifica, sarà riesaminata la durata della verifica ed eventualmente modificata.

In caso la durata della verifica, risultante dal nuovo riesame, sia maggiore rispetto alla durata definita in precedenza, sarà data specifica comunicazione via e-mail al cliente con indicazione della corretta nuova durata di verifica.

Nel caso l'Organizzazione non volesse accettare la nuova durata, dovrà corrispondere al RINA quanto precedentemente pattuito per l'audit, fornire adeguata giustificazione entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione ed accettare l'interruzione del processo di certificazione.

In assenza di risposta da parte dell'Organizzazione alla specifica comunicazione, si intende tacitamente accettata la nuova durata, perché fondata su dati verificati dal gruppo di audit e trasparentemente presentati e discussi durante la riunione finale dell'audit.

2.2 CONTRATTO

Le Organizzazioni, in caso di accettazione dell'offerta economica, formalizzano la richiesta di certificazione inviando a RINA lo specifico modulo allegato all'offerta, indicando il documento normativo e/o la specifica tecnica di riferimento e, se del caso, altro documento normativo di riferimento, secondo il quale è richiesta la certificazione.

Al ricevimento della richiesta di certificazione e dei relativi allegati, e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, RINA invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, e la relativa accettazione da parte di RINA formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'audit iniziale ed il rilascio del certificato;
- i successivi audit di sorveglianza e/o di ricertificazione;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta, compreso il pre-audit, se richiesto dall'Organizzazione.

CAPITOLO 3 - SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEL TEAM

RINA seleziona il team che esegue le attività e il personale che effettuerà il riesame tecnico indipendente, sulla base della conoscenza, abilità e competenze necessarie, tenendo conto dei criteri/requisiti propri dello schema concordato e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di supervisione dello schema, dall'organismo di accreditamento/dall'Autorità Competente.

Il team è completamente indipendente da tutti gli aspetti riguardanti la verifica e non ha partecipato in alcun modo alla progettazione di alcuna parte di essa, in conformità alle procedure approvate dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

RINA comunica all'Organizzazione il nome del personale tecnico incaricato dell'effettuazione degli accertamenti necessari ai fini del rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

CAPITOLO 4 – TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE

4.1 CERTIFICAZIONE INIZIALE

4.1.1 GENERALITA'

Per ottenere la certificazione da parte di RINA, il/ i prodotto/i o servizio/i ed il relativo sistema di gestione, per quanto applicabile, devono soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento e quelli indicati ai seguenti punti del presente Capitolo, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento e/o dall'Organizzazioni proprietarie/gestrici dello Standard (Esempi: Documento Accredia "RT-17" relativo alle prescrizioni per l'accreditamento delle certificazioni dei "sistemi di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari", BRCGS Position Statements, IFS Doctrine, ecc.).

4.1.2 ESAME DOCUMENTALE

L'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA:

- Documentazione tecnica descrittiva (in dipendenza delle richieste del documento di riferimento), per l'esame, redatta, ove applicabile, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per la Stesura del Documento Tecnico (disponibile sul sito www.rina.org);
- Elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della norma di riferimento;
- Piano di campionamento e prove sui prodotti, ove applicabile.

Nel caso di Certificazione volontaria di prodotto, in accordo a Documenti Tecnici specifici (DT) (ved. paragrafo 1.1 SCOPO numero 4), la documentazione tecnica ricevuta dovrà comprendere il Documento Tecnico specifico (DT) redatto dall'Organizzazione, e sottoposto per verifica e approvazione a RINA, prima di poter procedere nell'iter di certificazione.

La valutazione del DT consiste nella verifica di completezza delle informazioni riportate, anche in funzione delle Linee Guida (disponibili sul sito www.rina.org), del rispetto delle norme cogenti applicabili e dei requisiti di certificabilità (ovvero le caratteristiche/componenti peculiari del/i prodotto/i oggetto di certificazione, che lo/i rendono certificabile/i[2]).

Le eventuali modifiche da apportare dovranno essere effettuate dall'Organizzazione per consentire l'approvazione da parte di RINA.

2 Qualora le caratteristiche definite volontariamente dal Richiedente per caratterizzare il/i prodotto/i oggetto della certificazione siano già regolate da normative cogenti e/o non evidenzino un chiaro e misurabile valore aggiunto ottenibile dalla certificazione, non sarà possibile procedere nell'iter di valutazione.

L'approvazione da parte di RINA del Documento Tecnico presentato dall'Organizzazione costituisce recepimento dello stesso da parte dell'Ente di Certificazione e ne consente la pubblicazione nelle sedi e con le modalità adeguate alla sua diffusione.

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione di prodotto in oggetto.

RINA comunica all'Organizzazione i nomi dei tecnici incaricati dell'esame documentale; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

La documentazione allegata alla domanda viene esaminata per verificarne la conformità alle disposizioni del presente Regolamento, dei Documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento (laddove previsto) e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente).

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informata l'Organizzazione e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

A seguito di specifici accordi con l'Organizzazione, la verifica della documentazione di cui sopra potrà essere effettuata direttamente presso la stessa (con la sola esclusione del DT).

4.1.3 ATTIVITA' DI AUDIT

Gli accertamenti di prima certificazione da parte di RINA consistono in:

(a) valutazione dello Standard applicabile presso l'Organizzazione, e/o il/i sito/i di produzione interessato/i e/o gli eventuali altri siti coinvolti, comprese le attività di trasporto e distribuzione (paragrafi 4.1.3.1 - VALUTAZIONE DELLO STANDARD APPLICABILE e **Error! Reference source not found.**);

(b) campionamenti, verifiche e prove sul prodotto per il quale è richiesta la certificazione di conformità volontaria e sulle modalità di produzione e controllo, ove necessari (paragrafo 4.1.3.2 - VERIFICHE E PROVE SUL PRODOTTO E SULLE MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONTROLLO).

I suddetti accertamenti vengono effettuati in accordo ai diversi documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e/o apposite Guide per la Certificazione (ove presenti), oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento.

4.1.3.1 - VALUTAZIONE DELLO STANDARD APPLICABILE

L'Organizzazione deve adottare nel/i sito/i di produzione e, ove applicabile, presso gli eventuali altri siti coinvolti un sistema, rispondente alle disposizioni dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e, per quanto applicabile, eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Riconoscimento ed alle Linee Guida per la stesura del Documento Tecnico (disponibile sul sito www.rina.org).

Nelle relative Guide per la Certificazione, ove presenti, sono definite, ove non specificato dalle norme di riferimento, eventuali requisiti supplementari di tale sistema.

Durante l'audit iniziale l'Organizzazione deve dimostrare, con evidenze significative, che lo Standard applicabile è pienamente operante da almeno tre mesi e di applicare effettivamente il sistema stesso e le relative procedure documentate per i prodotti/linee di prodotto oggetto della certificazione.

L'audit viene effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'Organizzazione ed i requisiti della norma di riferimento. L'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree.

4.1.3.2 - VERIFICHE E PROVE SUL PRODOTTO E SULLE MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONTROLLO

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 SCOPO

numeri 6), 7), 8) le specifiche e, se necessario, il disciplinare di produzione del prodotto devono essere sottoposti al preventivo esame di RINA, per la verifica della conformità al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento.

4.1.3.3 Documenti

In generale e per quanto applicabile, devono essere messi a disposizione a RINA i documenti sottoelencati, nel dettaglio richiesti in ogni singolo caso. La lista seguente è riportata a titolo esemplificativo e viene finalizzata con l'Organizzazione in funzione dello specifico prodotto agroalimentare da certificare.

(a) Specifiche di realizzazione/produzione;
(b) Disciplinari di produzione;
(c) Ricette/formulazioni;
(d) Piani di produzione/trasformazione/ preparazione;
(e) Piani di controllo e di prova;
(f) Piani della qualità;
(g) Eventuali rapporti di prova effettuati sul prodotto o su suoi componenti;

La rispondenza del prodotto e delle relative modalità di realizzazione e di controllo sarà verificata in occasione di un apposito audit iniziale al sito/i.

4.1.3.4 Programma delle Prove

Un dettagliato programma delle prove di tipo, qualora non sia già definito dalla normativa di riferimento, deve essere preparato dall'Organizzazione e sottoposto all'approvazione di RINA, per quanto applicabile.

4.1.3.5 Campioni

Campioni di ciascun prodotto devono essere sottoposti alle prove ed agli accertamenti, ritenuti necessari al fine di verificare la completa conformità del prodotto stesso al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento.

Sui campioni devono, in particolare, essere eseguiti le prove e gli accertamenti richiesti dal documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento, nel numero e con le modalità in esso stabilite.

I campioni da sottoporre alle prove devono, di regola, essere prelevati, a scelta di RINA, dalla normale produzione, laddove previsto.

Eventuali campioni, appositamente prodotti per le prove, devono essere ottenuti con gli stessi mezzi e realizzati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione.

RINA si riserva di effettuare una sorveglianza durante la realizzazione di detti campioni. Alcune prove, a giudizio di RINA, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione e/o dal commercio ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

Qualora determinati prodotti non possano essere realizzati per le necessarie prove, RINA potrà prendere in considerazione la possibilità di valutare la conformità del prodotto, per quanto riguarda gli aspetti connessi alle prove stesse, tramite valutazioni oggettive documentate (ad es. altre prove di laboratorio rappresentative, ripetibili, riproducibili ed opportunamente validate).

4.1.3.6 Esecuzione delle Prove

Le prove dovranno essere eseguite (a spese dell'Organizzazione) presso un laboratorio indipendente accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la tipologia di prove in oggetto e/o presso il laboratorio della stessa Organizzazione, previo accertamento, da parte di RINA, che quest'ultimo agisca in conformità alla suddetta norma e sia idoneo allo svolgimento delle prove previste.

Le prove presso il laboratorio dell'Organizzazione saranno effettuate alla presenza dei tecnici RINA.

Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio accreditato, RINA si riserva di partecipare o meno alla preparazione e/o esecuzione delle prove.

Per ciascuna caratteristica identificata, devono essere indicati i requisiti che devono essere soddisfatti, i metodi di prova da adottare (comprensivi della valutazione dell'incertezza di misura associabile al risultato), i criteri di campionamento dei prodotti ed i criteri di accettabilità dei risultati.

4.1.4 RAPPORTO DI AUDIT

Ad eccezione per gli schemi BRCGS-IFS, al termine degli accertamenti di cui ai paragrafi 4.1.3.1 - VALUTAZIONE DELLO STANDARD APPLICABILE, **Error! Reference source not found.** e 4.1.3.2 - VERIFICHE E PROVE SUL PRODOTTO E SULLE MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONTROLLO(se applicabile) viene consegnato all'Organizzazione una copia del rapporto di audit, sul quale sono, tra l'altro, riportate le eventuali non conformità e/o raccomandazioni riscontrate. L'Organizzazione può sollevare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici RINA.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte di RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo tre (3) giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

Per gli schemi BRCGS ed IFS il contenuto rapporto di audit e le deviazioni riscontrate vengono discusse durante la riunione di chiusura con l'Organizzazione. Il rapporto di audit definitivo e il certificato saranno disponibili e scaricabili dai portali di proprietà delle diverse Organizzazioni proprietarie/gestrici dello Standard.

Per gli standard GlobalGAP il contenuto rapporto di audit e le deviazioni riscontrate vengono discusse durante la riunione di chiusura con l'Organizzazione. Lo specifico format in cui sono riportate le deviazioni/ non conformità dovrà essere firmato dall'Organizzazione e dal Team Leader RINA. I certificati saranno disponibili e scaricabili dai portali di proprietà della Organizzazione proprietaria degli Standard, mentre il rapporto di audit verrà rilasciato in copia all'azienda a chiusura dell'audit. Qualora l'azienda specificatamente lo richieda RINA invierà anche copia della checklist ufficiale prevista dallo Standard.

4.1.5 GESTIONE DEI RILIEVI

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso (ove presente), i necessari trattamenti delle non conformità (e/o deviazioni, laddove previste) nonché le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

Per la certificazione di cui al paragrafo 1.1 SCOPO

numero 4) è prevista la possibilità di usufruire della "Member Area" sul sito web www.rina.org per l'invio delle proposte di trattamento e azione correttiva con successiva accettazione da parte di RINA. L'Organizzazione, infatti, può proporre gli eventuali trattamenti e azioni correttive compilando gli appositi moduli direttamente nella "Member Area" sul sito www.rina.org[3].

In presenza di non conformità maggiori il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione, sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre (3) mesi, RINA può effettuare un audit supplementare finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione è ripreso.

Qualora il suddetto termine sia superato, si devono effettuare nuovamente gli accertamenti di cui ai paragrafi 4.1.3.1 - VALUTAZIONE DELLO STANDARD APPLICABILE e/o 4.1.3.2 - VERIFICHE E PROVE SUL PRODOTTO E SULLE MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONTROLLO entro un termine di sei (6) mesi dalla data del rilievo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

3 In caso di impossibilità di accesso ad Internet, l'Organizzazione potrà compilare copia cartacea della modulistica utilizzata ed inviarla all'Ufficio RINA di pertinenza.

Per gli schemi BRCGS, le azioni correttive basate sulle analisi delle cause con le relative evidenze di chiusura devono essere presentate a RINA entro ventotto (28) giorni dalla data di chiusura dell'audit (novanta (90) giorni se in prima certificazione per gli Standard Storage and Distribution, Agents and Brokers e Packaging Materials; 90 giorni per prime certificazioni e ricertificazioni per lo Standard ETRS). A seconda della votazione conseguita dall'Organizzazione a seguito dell'audit e dal tipo di non conformità le evidenze di correzione potranno essere verificate documentalmente o tramite audit di follow up presso il sito entro ventotto (28) giorni dalla chiusura dell'audit (novanta (90) giorni se in prima certificazione). Per lo Standard ETRS, le azioni correttive con relative evidenze di evidenze devono essere presentate entro 90 giorni sia in fase di certificazione che ricertificazione.

Per BRCGS Storage and Distribution nell'Opzione 2 del programma annunciato e non annunciato, le non conformità identificate durante la Parte 1 dell'audit devono essere corrette prima dell'inizio della Parte 2.

Per gli schemi IFS, le azioni correttive devono essere presentate a RINA entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del report preliminare (solitamente consegnato in sede di chiusura dell'audit ed equivalente al piano di azione correttiva controfirmato da Team Leader e Organizzazione). Per lo Schema IFS Food, Broker e IFS Logistic, le azioni correttive con le relative evidenze di chiusura devono essere presentate a RINA entro quattro (4) settimane dal ricevimento del report preliminare (solitamente consegnato in sede di chiusura dell'audit ed equivalente al piano di azione correttiva controfirmato da Team Leader e Organizzazione). In caso di punteggio maggiore o uguale al 75% ma con 1 non conformità maggiore emersa, verificate tramite audit di follow up non prima di 6 settimane ed entro sei (6) mesi dalla data di chiusura dell'audit per gli Standard IFS Food, Logistic, Broker e Wholesale Cash and Carry; oppure approvate provvisoriamente a livello base purché ulteriori azioni siano intraprese e validate da RINA per il PROGRAMMA IFS GLOBAL MARKETS FOOD.

Per gli Standard GlobalGAP, le azioni correttive basate sulle analisi delle cause con le relative evidenze di chiusura devono essere presentate a RINA entro massimo ventotto (28) giorni dalla data di chiusura dell'audit (tre (3) mesi se in prima certificazione).

Trascorsi i suddetti periodi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento senza emissione di certificato o con il ritiro di quello corrente. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione di RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema/Processo/Prodotto coperto da certificazione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

4.1.6 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE

In caso di esito positivo della verifica, la documentazione prodotta dal gruppo di verifica viene sottoposta ad una verifica tecnica indipendente. Il tecnico incaricato di effettuare tale verifica finale sulla documentazione predisposta dal gruppo di verifica può sollevare ulteriori richieste di chiarimento o modificare la classificazione di uno o più rilievi individuati dai verificatori.

Il certificato di conformità è emesso da RINA a seguito dell'esito positivo dell'esame della suddetta proposta dell'Organizzazione.

La conferma dell'approvazione da parte di RINA della certificazione con conseguente rilascio del certificato è inviata per iscritto all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il successivo CAPITOLO 7 – GESTIONE DEI CERTIFICATI.

Nel caso di eventuale decisione di non rilascio del certificato, RINA provvede a darne comunicazione scritta all'Organizzazione indicando le relative ragioni. L'Organizzazione è tenuta al pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata, anche in caso di esito negativo dell'iter certificativo.

4.2 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.2.1 GENERALITÀ

Nel caso in cui la certificazione ottenuta abbia validità triennale, durante il periodo di validità del Certificato di Conformità, l'Organizzazione deve mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sotto, deve essere assicurato ai tecnici RINA il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi del/i sito/i di produzione del prodotto certificato.

I nominativi dei tecnici qualificati incaricati all'effettuazione dell'audit sono preventivamente comunicati da RINA all'Organizzazione, il quale potrà fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.

4.2.2 AUDIT DI MANTENIMENTO

Gli audit di mantenimento devono essere effettuati secondo i tempi e le modalità indicati nei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento (laddove previsto) e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente), e tenendo in debito conto la stagionalità dei prodotti/processi coperti da certificazione (laddove presente e pertinente).

Le date di esecuzione degli audit di mantenimento sono concordate con l'Organizzazione con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate tramite una comunicazione scritta.

La periodicità degli audit di mantenimento presso l'Organizzazione non deve essere superiore ai dodici (12) mesi e la data entro la quale devono essere effettuati gli audit è riportata sul programma di audit triennale in possesso dell'Organizzazione (ove applicabile). Tale programma può essere modificato da RINA sulla base degli audit di mantenimento precedenti.

Eventuali scostamenti degli audit di mantenimento oltre tali limiti (solo laddove previsto), dovuti a giustificati motivi (es. stagionalità dei prodotti/processi coperti da certificazione), devono essere concordati previamente con RINA e devono comunque essere recuperati al primo audit successivo.

In ogni caso la data del primo audit di mantenimento, successivo alla certificazione iniziale, dovrà essere fissata entro dodici (12) mesi dalla data finale dell'audit di certificazione (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

Per gli schemi BRCGS, l'audit deve essere condotto nello specifico intervallo di tempo definito nel certificato. Essendo l'Organizzazione responsabile del mantenimento della validità della certificazione (ad eccezione dell'audit non annunciato), in caso di ritardo nell'esecuzione dell'audit senza fondata giustificazione comunicata all'Ente di Certificazione, RINA si riserva di assegnare una non conformità maggiore, a meno che non siano trascorsi sei (6) mesi dalla scadenza del certificato, per cui l'Organizzazione inizierà un nuovo iter di certificazione.

Per gli schemi IFS, l'audit deve essere condotto nello specifico intervallo di tempo definito nel certificato. Nel caso in cui tale intervallo non sia rispettato, l'Organizzazione inizierà un nuovo iter di certificazione.

4.2.3 - CONFORMITÀ DEL SISTEMA

Durante gli audit di mantenimento saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

a) audit interni e i riesami da parte della direzione, ove e per quanto applicabile;
b) un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit;
c) il trattamento dei reclami;
d) l'efficacia del sistema di gestione riguardo il conseguimento degli obiettivi, ove e per quanto applicabile;
e) l'avanzamento delle attività pianificate mirate al miglioramento continuo, ove e per quanto applicabile;
f) il controllo operativo continuo;

g) il riesame di ogni cambiamento;
h) ogni altro elemento previsto nel presente Regolamento, nei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento (laddove previsto) e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente).
i) per gli Schemi BRCGS e IFS, saranno presi in considerazione tutti i requisiti del singolo Standard, operando come per gli audit di ricertificazione.

4.2.4 - ESECUZIONE DELLE PROVE

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 SCOPO numeri 6), 7), 8) i controlli sulla produzione vengono effettuati saltuariamente, a giudizio di RINA, mediante prove su campioni del prodotto prelevati dalla linea di produzione, sia allo stato finito che semilavorato, dal magazzino o, se del caso, dal commercio, per quanto e laddove applicabile; a tale scopo l'Organizzazione deve autorizzare RINA al prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione della sorveglianza suddetta.

L'Organizzazione è pienamente responsabile della sostanziale corrispondenza del prodotto ai rispettivi campioni sottoposti alle prove di cui al paragrafo 4.1.3.2 - VERIFICHE E PROVE SUL PRODOTTO E SULLE MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONTROLLO, laddove e per quanto applicabile (comprese, ovviamente, le eventuali modifiche apportate con l'approvazione di RINA).

Durante il periodo di validità, l'Organizzazione deve effettuare sulla produzione tutte le prove prescritte dal documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento secondo modalità e frequenza previamente concordate con RINA, ove e per quanto applicabile.

Durante il suddetto periodo, l'Organizzazione deve conservare a disposizione dei tecnici RINA il campione o i campioni che sono stati sottoposti alle prove, laddove e per quanto applicabile. RINA può autorizzare la vendita di questi campioni qualora venga conservata un'idonea documentazione relativa ad essi, atta a permettere, a giudizio di RINA stesso, in ogni momento e circostanza, la verifica della conformità della produzione al campione od ai campioni sottoposti alle prove.

4.2.5 RAPPORTO DI AUDIT

Per le modalità di comunicazione dell'esito dell'audit si rimanda al precedente punto 4.1.4 RAPPORTO DI AUDIT.

La validità del certificato è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di mantenimento o riemesso nel caso degli schemi proprietari con validità annuale.

4.2.6 GESTIONE DEI RILIEVI

Per le modalità gestione dei rilievi si rimanda al precedente punto 4.1.5 GESTIONE DEI RILIEVI.

4.3 - RICERTIFICAZIONE

4.3.1 GENERALITÀ

In occasione dell'audit di ricertificazione (rinnovo), l'Organizzazione deve contattare RINA con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data prevista sul programma di audit triennale in suo possesso, ed inviare una copia aggiornata e compilata in tutte le sue parti del Questionario Informativo (disponibile sul sito web www.rina.org) al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione dell'audit di ricertificazione.

La data di esecuzione dell'audit di ricertificazione, concordata con l'Organizzazione con adeguato anticipo, è ad essa ufficialmente confermata tramite una comunicazione scritta.

Gli audit di ricertificazione per le Norme di cui al paragrafo 1.1 SCOPO numeri 1), 2), 3) prevedono la possibilità di effettuare audit non annunciati (vedi specifico paragrafo). In questi casi gli audit sono da intendersi sostitutivi delle verifiche annunciate e pertanto saranno svolti periodicamente con le stesse modalità e validità di un audit annunciato, sempre e comunque in accordo agli Standard di riferimento applicabili.

L'iter di ricertificazione deve necessariamente concludersi, con esito positivo, prima della data di scadenza riportata sul certificato, che non può essere prorogata da parte di RINA.

Di conseguenza l'audit di ricertificazione si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l'approvazione da parte di RINA della proposta di ricertificazione e la conseguente riemissione del certificato entro la suddetta data (almeno un mese prima della data di scadenza riportata sul certificato e/o secondo le indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

Qualora un'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e che quindi non ottenga la riemissione del certificato entro i termini di scadenza dello stesso, la relativa certificazione deve ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza riportata sul certificato (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

L'Organizzazione che, dopo la data di scadenza del certificato, intenda nuovamente accedere alla certificazione deve presentare una nuova domanda seguendo, di regola, l'intero iter previsto per la certificazione iniziale.

4.3.2 AUDIT DI RICERTIFICAZIONE

L'audit di ricertificazione ha come scopo quello di confermare il mantenimento della conformità del/i prodotto/i/sito e dell'efficacia dello Standard applicabile nel suo complesso e si basa principalmente su un audit in sito da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri dell'audit di certificazione.

La descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit di ricertificazione presso il sito/i è riportata, in dettaglio, nel programma di audit triennale (nel caso di validità triennale del certificato) o nel piano di audit di ricertificazione (nel caso di validità annuale del certificato) che RINA invia all'Organizzazione prima dell'effettuazione dell'audit stesso (ove applicabile).

Le date di esecuzione degli audit di ricertificazione sono concordate con l'Organizzazione con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate tramite una comunicazione scritta, se non diversamente previsto per l'adesione ai programmi di audit non annunciati (vedi specifico paragrafo).

A seguito dell'esito positivo dell'audit di ricertificazione il gruppo di audit presenta a RINA la proposta di ricertificazione dell'Organizzazione ai fini della riemissione del certificato di conformità.

4.3.3 RAPPORTO DI AUDIT

Per le modalità di comunicazione dell'esito dell'audit si rimanda al precedente punto.

La validità del certificato è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di ricertificazione.

4.3.4 GESTIONE DEI RILIEVI

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso (ove presente), i necessari trattamenti delle non conformità (e/o deviazioni, laddove previste) nonché le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

Per la certificazione di cui al paragrafo 1.1 SCOPO

numero 4) è prevista la possibilità di usufruire della "Member Area" sul sito web www.rina.org per l'invio delle proposte di trattamento e azione correttiva con successiva accettazione da parte di RINA. L'Organizzazione, infatti, può proporre gli eventuali trattamenti e azioni correttive compilando gli appositi moduli direttamente nella "Member Area" sul sito www.rina.org[4].

In presenza di non conformità maggiori il processo di ricertificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione, sia tale da poter provocare la consegna di un

4 In caso di impossibilità di accesso ad Internet, l'Organizzazione potrà compilare copia cartacea della modulistica utilizzata ed inviarla all'Ufficio RINA di pertinenza.

prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre (3) mesi, RINA può effettuare un audit supplementare finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di ricertificazione è ripreso.

Per gli schemi BRCGS, le azioni correttive basate sulle analisi delle cause con le relative evidenze di chiusura devono essere presentate a RINA entro ventotto (28) giorni dalla data di chiusura dell'audit (novanta (90) giorni se in prima certificazione per gli Standard Storage and Distribution, Agents and Brokers e Packaging Materials; 90 giorni per prime certificazioni e ricertificazioni per lo Standard ETRS). A seconda della votazione conseguita dall'Organizzazione a seguito dell'audit e dal tipo di non conformità le evidenze di correzione potranno essere verificate documentalmente o tramite audit di follow up presso il sito entro ventotto (28) giorni dalla chiusura dell'audit (novanta (90) giorni se in prima certificazione). Per lo Standard ETRS, le azioni correttive con relative evidenze di evidenze devono essere presentate entro 90 giorni sia in fase di certificazione che ricertificazione.

Per BRCGS Storage and Distribution nell'Opzione 2 del programma annunciato e non annunciato, le non conformità identificate durante la Parte 1 dell'audit devono essere corrette prima dell'inizio della Parte 2.

Per gli schemi IFS, le azioni correttive devono essere presentate a RINA entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del piano di azioni correttive controfirmato da Team Leader e Organizzazione. Per lo Schema IFS Food, IFS Broker e Logistics, le azioni correttive con le relative evidenze di chiusura devono essere presentate a RINA entro quattro (4) settimane dal ricevimento del piano di azioni correttive. In caso di punteggio maggiore o uguale al 75% ma con 1 non conformità maggiore emersa, verificate tramite audit di follow up a partire da 6 settimane ed entro sei (6) mesi dalla data di chiusura dell'audit per gli Standard IFS Food, Logistic, Broker e Wholesale Cash and Carry; oppure approvate provvisoriamente a livello base purché ulteriori azioni siano intraprese e validate da RINA per il PROGRAMMA IFS GLOBAL MARKETS FOOD.

Per gli Standard GlobalGAP, le azioni correttive basate sulle analisi delle cause con le relative evidenze di chiusura devono essere presentate a RINA entro massimo ventotto (28) giorni dalla data di chiusura dell'audit (novanta (90) giorni se in prima certificazione).

Trascorsi i suddetti periodi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento senza emissione del certificato o con il ritiro di quello corrente. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione di RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema/Processo/Prodotto coperto da certificazione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

4.3.5 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE

In caso di esito positivo della verifica, la documentazione prodotta dal gruppo di verifica viene sottoposta ad una verifica tecnica indipendente. Il tecnico incaricato di effettuare tale verifica finale sulla documentazione predisposta dal gruppo di verifica può sollevare ulteriori richieste di chiarimento o modificare la classificazione di uno o più rilievi individuati dai verificatori.

Il certificato di conformità è riemesso da RINA a seguito dell'esito positivo dell'esame della suddetta proposta dell'Organizzazione.

La conferma dell'approvazione da parte di RINA della ricertificazione con conseguente rilascio del certificato è inviata per iscritto all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il PARAGRAFO SPECIFICO.

Nel caso di eventuale decisione di non rilascio del certificato, RINA provvede a darne comunicazione scritta all'Organizzazione indicando le relative ragioni. L'Organizzazione è tenuta al pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata, anche in caso di esito negativo dell'iter certificativo.

4.4 AUDIT NON ANNUNCIATI

Per alcuni schemi (es. BRCGS e IFS), è possibile applicare l'opzione di audit non annunciato che sostituisce il normale audit previsto. Tale opzione è da comunicare al RINA entro i termini definiti dai singoli Standard.

In particolare:

- Per IFS Food, IFS Logistic e IFS Broker, l'opzione di audit non annunciato è applicabile in fase di prima certificazione o di rinnovo. Se un'Organizzazione già certificata sceglie questa opzione dovrà comunicarlo al RINA entro i termini definiti dallo standard di riferimento insieme agli eventuali periodi di blackout (massimo dieci (10) giorni suddivisibili in non più di tre (3) periodi oltre ai periodi di non operatività aziendale). L'audit non sarà pianificato e potrà svolgersi nella finestra compresa tra – sedici (16) settimane + due (2) settimane dall'anniversario della data di audit originale;

  NOTA: Dal 1° Gennaio 2021, tutte le Organizzazioni che si sottoporranno ad un audit di prima certificazione o di rinnovo IFS Food e IFS Logistic dovranno obbligatoriamente effettuare un audit non annunciato ogni tre (3) anni con le modalità di cui sopra, con partenza di tale attività dal 2021 (primo audit non annunciato obbligatorio nel triennio 2021-2023). Nel caso in cui il ciclo di certificazione sia interrotto, l'audit successivo dovrà essere condotto in modalità non annunciata. A seguito di trasferimento, RINA si riserva il diritto di richiedere lo storico delle certificazioni all' azienda allo scopo di identificare in quale anno si dovrà svolgere l'audit non annunciato obbligatorio nel triennio.
- Per il Programma Global Market Food, l'opzione di audit non annunciato è applicabile esclusivamente in fase di rivalutazione con azienda in livello Intermedio.
- Per gli Standard BRCGS l'opzione di audit non annunciato è applicabile in fase di prima certificazione o di rinnovo. In fase di prima certificazione, l'Organizzazione deve essere consapevole che l'audit iniziale potrebbe non essere condotto prima di dodici (12) mesi dalla richiesta. L'audit non sarà pianificato e potrà svolgersi in qualsiasi momento entro gli ultimi quattro (4) mesi dal ciclo di audit, inclusi i ventotto (28) giorni di calendario prima dell'audit due date (ossia in qualunque momento entro i quattro (4) mesi prima dell'audit due date (per BRCGS Storage & Distribution se è stata scelta l'Opzione 2 del programma non annunciato, la Parte 1 dell'audit (non annunciata) può avvenire entro i quattro (4) mesi prima dell'audit due date, mentre la Parte 2 (annunciata) successivamente alla Parte 1 ma entro la due date). Nel programma non annunciato è previsto un periodo di blackout di dieci (10) giorni oltre ai periodi di non operatività aziendale (o cinque (5) giorni in caso di certificati con validità di sei (6) mesi per grado C o D o per produzioni stagionali) che devono essere comunicati a RINA fornendo opportune motivazioni congiuntamente alla richiesta di audit non annunciato che deve avvenire entro tre (3 mesi) dalla data dell'ultimo audit.
  - Per BRCGS Food e BRCGS Packaging Materials e BRCGS Agents and Brokers l'opzione di audit non annunciato è applicabile per tutte le Organizzazioni ancora non certificate (i siti non ancora certificati che desiderano aderire al programma di audit non annunciati, devono essere a conoscenza che l'audit può non avvenire fino a dodici (12) mesi dalla richiesta) e per tutte le Organizzazioni già certificate.
  - Per BRCGS Consumer Products, BRCGS Storage and Distribution il programma di audit non annunciato è applicabile esclusivamente per le Organizzazioni già certificate.
  - Per BRCGS GFCP Global Standard e PB Global Standard l'opzione di audit non annunciato è applicabile non in fase di prima certificazione. Se durante l'audit non vi è produzione di prodotti gluten free l'audit può essere comunque svolto a patto che l'auditor possa verificarne i processi, i flussi e le aree produttive dedicate alla produzione. Devono comunque essere disponibili registrazioni delle produzioni passate. In questo caso il successivo audit GFCP Global Standard deve essere condotto durante una produzione gluten free.
  - Per BRCGS ETRS, l'audit annuale si svolge sempre in modalità mista con una parte di off site desktop audit in remoto e una parte di on site audit obbligatoriamente non annunciato, quest'ultima parte da pianificarsi a partire da 2 settimane fino a 3 mesi dalla parte di off site desktop con una finestra temporale di 28 giorni.

NOTA: Dal 1° Febbraio 2021, tutte le Organizzazioni che si sottoporranno ad un audit di prima certificazione o di rinnovo BRCGS Food, BRCGS Packaging Materials, BRCGS Storage and Distribution dovranno obbligatoriamente effettuare un audit non annunciato con le modalità di cui sopra ogni tre (3) anni, con partenza di tale attività dal 2022 (primo audit non annunciato obbligatorio nel triennio 2022-2024). RINA si riserva il diritto di richiedere lo storico delle certificazioni all' azienda allo scopo di identificare in quale anno si dovrà svolgere l'audit non annunciato obbligatorio nel triennio.

Nel caso di audit combinato BRCGS ed IFS, è applicata la regola di audit non annunciato obbligatorio del Proprietario dello Standard con modalità più restrittiva.

E' responsabilità di RINA, selezionare e comunicare all'Organizzazione, l'anno di audit non annunciato obbligatorio entro i termini stabiliti dai Proprietari degli Standard.

- Per lo standard GlobalG.A.P. IFA e CoC è prevista annualmente l'effettuazione di un certo numero di audit non annunciati (preavviso inferiore alle quarantotto (48) ore) su un campione di Organizzazioni certificate secondo lo standard nel rispetto delle seguenti specifiche:
  - 10% di tutte le Organizzazioni certificate in Opzione 1 e Opzione 1 multisito senza Sistema Qualita';
  - 10% di tutte le Organizzazioni certificate in Opzione 2 e opzione 1 multisito con Sistema Qualita' (la valutazione riguarderà solo il Sistema Qualità);
  - 10% di tutte le Organizzazioni certificate secondo lo standarg GlobalG.A.P CoC

L'organizzazione deve garantire l'accesso all'auditor. Se l'accesso è negato l'Organizzazione dovrà farsi carico almeno delle spese sostenute dall'auditor e l'eventuale certificato in essere potrà essere sospeso o ritirato.

4.5 AUDIT IN REMOTO

RINA può valutare la possibilità di effettuare in parte o totalmente (ove previsto) l'audit in remoto solo se sono soddisfatti i seguenti presupposti:

- è permesso dallo Schema e sono rispettati i prerequisiti specifici;
- l'Organizzazione comunica di essere interessata a tale modalità di audit;
- l'Organizzazione dispone di una connessione Internet di qualità adeguata al software/tecnologia utilizzata per effettuare audit in remoto;
- le informazioni documentate dell'Organizzazione sono disponibili su formato elettronico;

In caso di soddisfacimento dei presupposti RINA si riserva di identificare se, e con quale estensione, potranno essere utilizzate tecniche di valutazione in remoto per ottimizzare l'efficacia ed efficienza dell'audit sulla base dell'esito di una valutazione di rischio.

Qualora uno dei suddetti presupposti non sia soddisfatto oppure, a giudizio di RINA, non si dimostri un'adeguata efficacia ed efficienza della valutazione, l'audit deve essere effettuato con le modalità tradizionali.

L'audit in remoto è da intendersi come parte dell'audit on-site e prevede una costante interazione con le funzioni responsabili ed il personale dell'organizzazione coinvolto nei processi/attività oggetto di valutazione così come indicato nel Piano di audit.

4.6 AUDIT SUPPLEMENTARI

RINA si riserva inoltre di effettuare audit e/o controlli aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal programma triennale, annunciati o non annunciati, presso l'Organizzazione:

- in presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti in relazione all'importanza delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di mantenimento,

- nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla rispondenza del prodotto certificato ai requisiti della norma di riferimento ed al presente Regolamento,
- in caso di coinvolgimento penale o restrizioni legate a problematiche di legalità o sicurezza alimentare, richiami, allerte sui prodotti, incidenti che possano compromettere la sicurezza dei prodotti, dichiarazioni pubbliche che coinvolgono l'Organizzazione rilasciate da autorità competenti, ONG o rivenditori, problemi significativi di sicurezza pubblica, ecc.;
- in relazione a cambiamenti intervenuti nell'Organizzazione,
- ad Organizzazioni cui è stata sospesa la certificazione.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, RINA può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

In caso, i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da RINA, il costo dell'effettuazione dell'audit supplementare è a carico dell'Organizzazione.

L'Organizzazione deve mantenere registrazioni degli eventuali reclami inerenti ai prodotti coperti dalla certificazione e delle relative azioni correttive intraprese, e deve renderle disponibili a RINA unitamente alle azioni correttive intraprese durante gli audit periodici, ove e per quanto applicabile.

CAPITOLO 5 INFORMAZIONE STRAORDINARIA DA PARTE DELL'AZIENDA CERTIFICATA

L'Organizzazione deve informare tempestivamente RINA circa ogni cambiamento che possa influenzare la Sua capacità di rispettare i requisiti di certificazione (es. coinvolgimento penale o restrizioni legate a problematiche di legalità o sicurezza alimentare, richiami, allerte sui prodotti, incidenti che possano compromettere la sicurezza dei prodotti, dichiarazioni pubbliche che coinvolgono l'Organizzazione rilasciate da autorità competenti, ONG o rivenditori, problemi significativi di sicurezza pubblica, ecc.).

Per gli schemi BRCGS e IFS tale comunicazione deve avvenire entro tre (3) giorni lavorativi.

Per lo schema BRCGS GFCP in caso di richiamo, tale comunicazione deve avvenire entro ventiquattro (24) ore.

Tali comunicazioni dovranno essere formalizzate tramite l'invio di una mail all'indirizzo compliance.notification@rina.org avente come soggetto INCIDENT NOTIFICATION-PAESE-NOME AZIENDA-STANDARD in cui dovranno essere riepilogate tipologia di incidente, data dell'incidente, descrizione, eventuale prodotto/i coinvolti, correzioni, analisi delle cause ed eventuali azioni correttive intraprese dall'Organizzazione.

RINA si riserva di chiedere maggiori informazioni al cliente che possano comprovare come l'Organizzazione ha reagito relativamente a quanto sopra ed eventuali ulteriori integrazioni che forniscano l'evidenza della completa gestione della problematica.

Se tali informazioni risultassero insufficienti o ambigue, RINA potrebbe valutare un audit extra o la sospensione del certificato (si veda a proposito il paragrafo 7.4 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE).

CAPITOLO 6 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 SCOPO numeri 4), 5), 6), 7), 8) l'Organizzazione può emettere, per ogni prodotto, o lotto di prodotti, omogeneo per caratteristiche e periodo di produzione, una Dichiarazione di Conformità al documento di riferimento, sulla base del fac-simile disponibile sul sito web www.rina.org.

La Dichiarazione di conformità deve contenere almeno le indicazioni seguenti.

(a) Nome ed indirizzo dell'Organizzazione;
(b) Dati caratteristici del prodotto;

(c) Numero del Certificato di Conformità;
(d) Documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento del prodotto;
(e) Data di rilascio della dichiarazione stessa;
(f) Firma della persona autorizzata al rilascio.

Dai dati indicati sulla Dichiarazione di conformità deve essere possibile risalire ai risultati delle prove sulle quali è basato il rilascio della dichiarazione stessa.

RINA può richiedere all'Organizzazione di tenere un registro contenente tutte le Dichiarazioni di conformità emesse. Il suddetto registro verrà esaminato dai tecnici RINA in sede di verifica ispettiva.

Generalmente detto registro verrà richiesto qualora vi sia la necessità di avere una rintracciabilità univoca del prodotto.

CAPITOLO 7 – GESTIONE DEI CERTIFICATI

7.1 RILASCIO DEL CERTIFICATO

Il certificato di conformità rilasciato da RINA ha una validità definita in funzione del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile, di norma a partire dalla data di approvazione della proposta di certificazione iniziale o di ricertificazione da parte di RINA (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile - vedi sopra).

Il Certificato di Conformità rilasciato da RINA contiene almeno i seguenti elementi:

a) il numero identificativo univoco del certificato;
b) la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto destinatario del certificato;
c) il campo di applicazione del certificato coerentemente con i criteri definiti nello Standard di riferimento;
d) la norma di certificazione applicabile
e) la data di prima emissione;
f) la data di emissione corrente;
g) la data di scadenza;
h) la firma della persona autorizzata,
i) dati specificatamente richiesti dalle Organizzazioni proprietarie/gestrici dello Standard (es. QR code, site code, COID, auditor number, Livello e %/ Punteggio, Opzione, codice di confezionamento o autorizzazione sanitaria se applicabile, GS1 GLN se applicabile, etc.)

Dal momento del rilascio del certificato da parte di RINA, copia originale dello stesso e del relativo programma triennale di audit, se le condizioni di pagamento sono soddisfatte, sarà reso disponibile all'Organizzazione sulla "Member Area" del sito web RINA (www.rina.org). L'Organizzazione, quindi, potrà accedere e scaricare il documento, direttamente da tale area del sito RINA.

In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà richiederne copia cartacea all'Ufficio RINA di pertinenza.

Per le Organizzazioni con siti localizzati nell'Area Economica Europea (EEA) e Regno Unito certificati IFS Food, sarà obbligatorio avere il Global Location Number di GS1 (GLN), il cui possesso sarà vincolante per l'emissione del certificato.

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 SCOPO

numeri 1), 2), 3) oltre alla certificazione di cui al punto precedente, i report ovvero la documentazione di certificazione (es. Report BRCGS, Report IFS, Action Plan IFS, GGN GlobalGAP,

Certificati) saranno resi disponibili all'Organizzazione sui relativi database degli Standard applicabili, nelle aree riservate dei rispettivi siti[5].

7.2 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione in possesso della certificazione RINA può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando una nuova richiesta di certificazione, corredata dalla documentazione di cui al punto 2.1 RICHIESTA debitamente aggiornata. RINA si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di una nuova certificazione, in conformità a quanto previsto dalle "*CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE*" ed al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile.

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la conformità del prodotto, del processo e/o la capacità dello Standard applicabile di continuare a soddisfare i requisiti del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile utilizzati per la certificazione.

Queste disposizioni riguardano, per esempio, variazioni relative:

- allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;
- all'Organizzazione e alla gestione, (ad es. responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale);
- agli indirizzi di contatto ed ai siti;
- al campo di applicazione delle attività coperte dal certificato;
- a cambiamenti significativi del sistema di gestione e dei processi e dei prodotti.

RINA si riserva di effettuare audit aggiuntivi presso l'Organizzazione nel caso le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità del Prodotto/Processo e del SG applicabile ai requisiti della norma di riferimento e al presente regolamento ovvero di revisionare le condizioni economiche per l'eventuale modifica del contratto.

7.2.1 MODIFICHE AI PRODOTTI

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA ogni modifica significativa che ha intenzione di apportare ad un prodotto per il quale ha ottenuto il Certificato di Conformità, ai procedimenti di produzione e di controllo o allo Standard applicabile adottato.

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui paragrafo CERTIFICAZIONE INIZIALE.

A seguito dei suddetti accertamenti, RINA può estendere ai prodotti modificati la validità delle pertinenti certificazioni ed autorizzazioni.

RINA si impegna a comunicare all'Organizzazione per iscritto le sue decisioni entro trenta (30) giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

7.2.2 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO

RINA notificherà all'Organizzazione le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi e/o specifiche tecniche ed ai propri regolamenti che siano applicabili ai prodotti oggetto della certificazione.

Considerate le implicazioni delle modifiche, in particolare quelle relative agli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione od un determinato prodotto, RINA stabilirà la data entro cui i prodotti dovranno essere adeguati alla nuova normativa.

5 Con le modalità e secondo le regole definite dai rispettivi standard e consultabili nei siti : www.brcglobalstandards.com e/o www.ifs-certification.com e/o www.database.globalgap.org.

Entro la data stabilita dovranno essere effettuate, su un prototipo del prodotto e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e prove ritenuti necessari da RINA per verificare la conformità del prodotto alla nuova normativa applicabile, ove e per quanto applicabile.

Ad esito positivo degli accertamenti RINA rilascerà un nuovo Certificato di Conformità, modificata come appropriato per citare la nuova normativa.

Qualora l'Organizzazione non provveda entro il termine stabilito ad adeguare i prodotti alla nuova normativa di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti (laddove e per quanto applicabile), verrà revocato il Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso ai prodotti interessati.

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento aventi carattere volontario, l'Organizzazione deve darne notifica a RINA prima dell'applicazione alla fabbricazione dei prodotti; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dall'Organizzazione stessa.

7.3 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

Qualora un'Organizzazione con certificazione in corso di validità rilasciata da un altro Organismo Accreditato da un Organismo di Accreditamento che aderisce all'accordo di mutuo riconoscimento EA/IAF, presenti domanda di certificazione, RINA effettua una verifica che prevede:

- l'analisi documentale come riportato al paragrafo 2.1 RICHIESTA e seguenti del presente Regolamento;
- il riesame dei rapporti dei precedenti audit (compresi i rapporti di prova sul prodotto oggetto della certificazione, ove applicabile) condotte dall'Organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione precedente;
- l'audit di valutazione presso l'Organizzazione, il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza.

L'Organizzazione deve inoltre comunicare a RINA:

- le motivazioni della richiesta di trasferimento della certificazione;
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte;
- eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese,
- verifica on site per specifici schemi (Standard BRCGS e IFS).

Per BRCGS, l'Organizzazione ha la possibilità di richiedere un nuovo audit, tuttavia questo deve essere effettuato dall'organismo di certificazione che ha emesso il certificato corrente, se non previa autorizzazione da BRCGS.

Il contratto tra RINA e il richiedente è gestito con le stesse modalità riportate al paragrafo 4.1 , in funzione dell'estensione dell'attività di verifica.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata, e previa convalida da parte dell'apposito responsabile del riesame tecnico indipendente, è rilasciato, per il Prodotto in esame, un Certificato di Conformità che, di regola, mantiene la scadenza già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente certificazione (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

In generale, anche per l'effettuazione degli audit di mantenimento e di ricertificazione è mantenuta la programmazione già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente certificazione.

7.4 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione rilasciata può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "*CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE*" e nei seguenti casi specifici:

(a) se l'Organizzazione non consente che siano condotti gli audit di sorveglianza o di ricertificazione alle frequenze richieste;

(b) se sono riscontrate per il Prodotto e/o nel SG applicabile delle non conformità maggiori non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
(c) se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di audit;
(d) se l'Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali varianti a RINA;
(e) in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di produzione e controllo e/o al SG applicabile che non siano state comunicate ed accettate da RINA;
(f) qualora l'Organizzazione usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
(g) per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di un Ente di Accreditamento;
(h) riscontro di eventuali giustificazioni e gravi reclami pervenuti a RINA;
(i) in ogni altra circostanza che RINA, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dei prodotti certificati;
(j) non conformità allo specifico protocollo di audit (BRCGS e IFS),
(k) reclami non risolti o azioni correttive non adeguatamente implementate a seguito di ritiri e/o richiami di prodotto dal mercato,
(l) in ogni altra circostanza eventualmente prevista dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente), oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Riconoscimento (laddove previsto) e/o su loro segnalazione.

L'Organizzazione può inoltre richiedere a RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data di scadenza del certificato, se applicabile.

La sospensione è notificata per iscritto all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità del Certificato è resa pubblica da RINA direttamente sul sito web www.rina.org e sugli eventuali database delle Organizzazioni proprietarie/gestrici dello Standard.

Durante il periodo di sospensione l'Organizzazione deve ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da RINA.

7.5 RIPRISTINO DELLA CERTIFICAZIONE

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un audit approfondito che verifichi la rispondenza del Prodotto e dello Standard applicabile a tutti i requisiti del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile.

Esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione e reso pubblicamente noto da RINA attraverso il sito web www.rina.org come previsto al punto 7.1 RILASCIO DEL CERTIFICATO, oltre che (laddove e per quanto applicabile) attraverso i siti degli Standard applicabili[5].

7.6 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca del Certificato di Conformità può essere decisa in accordo a quanto previsto dalle "*CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE*" e nei seguenti casi specifici:

(a) quando si verifichino circostanze, quali quelle citate nel punto 7.4 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
(b) su formale richiesta dell'Organizzazione (Vedi punto 7.6 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE), incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da RINA (Vedi punto 7.2.2 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO);
(c) se l'Organizzazione sospende la fornitura del prodotto certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;

(d) se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto del Certificato di Conformità RINA e non ha preso successivamente i provvedimenti richiesti da RINA;
(e) nel caso di rilievi riguardanti aspetti relativi alla sicurezza del prodotto e la non rispondenza a regole cogenti relative alla salute e sicurezza;
(f) qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da RINA per l'eventuale modifica del contratto;
(g) per ogni altro serio motivo, a giudizio di RINA;
(h) in ogni altra circostanza eventualmente prevista dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente), oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Riconoscimento (laddove previsto) e/o su loro segnalazione.

L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità è notificata per iscritto all'Organizzazione, ed è resa pubblicamente nota da RINA secondo quanto previsto dal punto 7.1 RILASCIO DEL CERTIFICATO, oltre che (laddove e per quanto applicabile) attraverso i siti degli Standard applicabili.

Nella notifica di revoca sono riportate, se del caso, anche le azioni che l'Organizzazione stessa deve intraprendere per i prodotti già in magazzino od in commercio.

L'Organizzazione cui sia revocata la certificazione deve restituire a RINA il relativo certificato.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

In caso di revoca, l'Organizzazione deve ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da RINA.

7.7 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può presentare a RINA, richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o per altri motivi, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite da RINA.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato del certificato non valido.

Nel caso di rinuncia parziale, RINA aggiornerà la certificazione emessa escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che l'Organizzazione stessa deve intraprendere per i prodotti già fabbricati.

Nel caso di rinuncia estesa a tutti i prodotti coperti da certificazione, vale quanto riportato al precedente paragrafo.

In generale, entro un (1) mese dalla data dell'avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità del certificato.

7.8 APPELLI E PROCEDURA DI RECLAMO

Per BRCGS e IFS la Società ha il diritto di impugnare la decisione di certificazione formulata dal RINA, con questa modalità:

- Per BRCGS, la Società può impugnare la decisione di certificazione per iscritto a RINA entro sette (7) giorni di calendario dal ricevimento della decisione di certificazione. RINA deve prendere in considerazione e risolvere in modo indipendente i ricorsi contro la decisione di certificazione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento. Una risposta scritta completa sarà data dopo il completamento di un'indagine completa e attraverso il ricorso. In caso di ricorso senza successo, RINA ha il diritto di addebitare le spese per lo svolgimento del ricorso.
- Per IFS, gli appelli saranno finalizzati entro venti (20) giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni dall'entità controllata.

La Società ha il diritto di effettuare un reclamo a RINA con la seguente modalità per questi Standard:

- Per BRCGS, la Società può direttamente contattare confidenzialmente BRCGS a seguito della sua esperienza di audit attraverso: tell.brcgs.com. BRCGS darà seguito al reclamo entro ventotto (28) giorni, tuttavia in alcuni casi potrà essere di novanta (90) giorni, in particolare se è necessario una visita aggiuntiva al sito.
- PER IFS, una risposta iniziale verrà data da RINA entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. Una lettera di conferma del reclamo verrà emessa entro un massimo di cinque (5) giorni lavorativi. Una risposta scritta completa sarà data dopo il completamento di un'indagine completa e approfondita su un reclamo.

CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "*CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE*", reperibili sul sito web www.rina.org.

Pubblicazione: RC/C 06
Edizione italiana

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA
Tel. +39 010 53851 - Fax: +39 010 5351132
E-mail info@rina.org - Web www.rina.org

Regolamenti tecnici